

TI_GERICHTE 15.2024.70 vom 21. Januar 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-01-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.70

FR: TI_GERICHTE 15.2024.70 du 21 janvier 2025

IT: TI_GERICHTE 15.2024.70 del 21 gennaio 2025

Regeste

Ricorso contro il rifiuto dell'ufficio d'esecuzione di compilare l'allegato V della CLug relativamente al verbale di pignoramento

Erwägungen

E. 2

La ricorrente si duole del rifiuto dell'Ufficio di compilare il noto allegato relativamente al verbale di pignoramento emesso il 1° dicembre 2023. In proposito, sostiene che in virtù degli art. 32 e 62 CLug, l'UE è un'autorità statale competente a trattare la materia civile e commerciale nel senso della Convenzione di Lugano ed emana provvedimenti suscettibili di un contraddittorio e di un controllo giurisdizionale nella procedura di ricorso giusta l'art. 17 LEF, sicché è tenuto a compilare l'allegato in questione per quanto attiene ai provvedimenti che esso emette. Fa altresì notare che l'escussa non ha interposto opposizione al precetto esecutivo e che, come stabilito da questa Camera nella sentenza 15.2016.18 del 15 giugno 2016, la Convenzione stessa non vieta l'esecuzione forzata di pretese che non sono state preventivamente accertate con decisione. Rileva inoltre che nel Messaggio del 18 febbraio (recte 31 marzo) 2009 relativo al decreto federale che approva e attua la Convenzione di Lugano, il Consiglio federale ventilava l'ipotesi che "anche un precetto esecutivo potrebbe rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni della nuova CLug, a condizione che sia stato emesso in riferimento a un credito connesso a una questione civile o commerciale" (FF 2009 1459, ad 2.3.5). Rimarca infine che nel testo tedesco dell'art. 32 CLug è menzionato proprio il precetto esecutivo ("Zahlungsbefehl") tra le decisioni valide ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione.

E. 2.1

Questa Camera ha già avuto modo di stabilire che l'art. 62 CLug estende la nozione di "giudice" (o meglio di "giurisdizione") ad ogni autorità, anche amministrativa, solo qualora le sia riconosciuta una competenza (una funzione) giurisdizionale in materia civile o commerciale (cfr. art. 1 CLug, così come lo stesso titolo della Convenzione), vale a dire ove sia abilitata a statuire autoritativamente su controversie in tali materie. Non è però il caso degli uffici d'esecuzione svizzeri, che non hanno alcun potere giurisdizionale, né per quanto attiene all'emissione del precetto esecutivo né in merito all'opposizione interposta dall'escusso. A differenza del giudice del rigetto dell'opposizione, infatti, essi nemmeno sono abilitati a verificare la legittimità dell'esecuzione, ovvero l'esistenza dei presupposti formali di cui agli art. 80 e 82 LEF (decisione o riconoscimento di debito). D'altronde, il precetto esecutivo, pur divenuto definitivo in seguito alla mancata formulazione di un'opposizione, al rigetto o al ritiro della stessa, non contiene alcun accertamento sul credito posto in esecuzione (cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3, con rinvii), sicché non passa in giudicato, essendo i suoi effetti, a differenza ad esempio del "Mahnbescheid" del diritto

tedesco o del “decreto ingiuntivo” del diritto italiano, di natura unicamente esecutiva e perciò limitati all’esecuzione in corso (cfr. DTF 136 III 569, consid. 3.3; sentenze della CEF 14.2021.62 del 15 ottobre 2021 consid. 7, 15.2015.31 del 7 agosto 2015, consid. 4.2 e 15.2013.34 del 10 maggio 2013, RtiD 2014 I 814n. 44c, consid. 7 e i rinvii; sotto consid. 2.3.7.3).

E. 2.2

Il precetto esecutivo svizzero non potrebbe del resto essere riconosciuto o eseguito all’estero, giacché la procedura degli art. 32 segg. CLug non può conferire a una decisione altri o maggiori effetti di quelli attribuiti dal diritto interno (cfr. sentenza della CEF 15.2005.33 del 14 giugno 2005, consid. 4.2c, con i rimandi; Schuler/Rohn/Marugg in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 3^a ed. 2024, n. 12 ad art. 32 CLug; Walther in: Dasser/Oberhammer (a cura di), Handkommentar LugÜ, 3^a ed. 2021, n. 27 e 36 ad art. 32 CLug; contra: Domej in: Dasser/Oberhammer [a cura di], Handkommentar LugÜ, 3^a ed. 2021, n. 12 ad art. 62 CLug, che misconosce l’esigenza di eseguibilità transfrontaliera [“grenzüberschreitend vollstreckbar”] da lei stessa rilevata [ad n. 5]). Il precetto esecutivo svizzero è un puro atto esecutivo (un’ingiunzione di pagare) cui non si applica neppure l’art. 22 n. 5 CLug. Non è d’altronde un atto introduttivo d’istanza, siccome anche un’eventuale opposizione – una semplice dichiarazione di volontà informale che può essere rilasciata direttamente all’agente notificatore (art. 74 e 75 LEF) – non determina automaticamente l’apertura di una procedura giudiziaria o amministrativa (l’azione ordinaria di accertamento o di rigetto dell’opposizione dev’essere promossa dall’escutente), ma si limita a sospendere l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF). Il precetto esecutivo non crea inoltre alcuna litispendenza (citate 15.2015.31, ibidem e 15.2013.34, ibidem).

E. 2.3

Le argomentazioni invocate dalla ricorrente non sono idonee né sufficienti a cambiare tale giurisprudenza.

E. 2.3.1

L’ipotesi avanzata dal Consiglio federale nel Messaggio relativo all’approvazione della nuova CLug (del 2007), secondo cui anche un precetto esecutivo “potrebbe” rientrare nel campo di applicazione della CLug, è fondata sul motivo per cui l’unica differenza con la procedura d’ingiunzione tedesca (“Mahnbescheid”) o italiana (“decreto ingiuntivo”) consisterebbe sostanzialmente nel fatto che il precetto esecutivo nel quadro della procedura svizzera viene emesso da un’autorità amministrativa e non giudiziaria, differenza da considerare irrilevante in virtù del nuovo art. 62 CLug. Vengono però misconosciute altre differenze fondamentali: anche se non sono oggetto di opposizione, le decisioni germaniche e italiane esplicano effetti sia di diritto sostanziale, sia esecutivi suscettibili di essere fatti valere in qualsiasi procedura, anche all’estero, mentre il precetto esecutivo svizzero ha effetti, appunto, esclusivamente esecutivi nella singola esecuzione in cui è stato emesso (sopra consid. 2.1 i.f.); in caso di opposizione (art. 74 LEF), non sfocia automaticamente in una procedura giudiziaria e neppure sostanziale, giacché incombe all’escutente avviare una procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79 segg. LEF); l’ufficio d’esecuzione svizzero non ha funzioni giudiziarie secondo l’art. 62 CLug (Walther, op. cit., n. 25 ad art. 32; Staehelin in: Dasser/Oberhammer (a cura di), Handkommentar LugÜ, 3^a ed. 2021, n. 97 ad art. 47 CLug; Domej, op. cit., n. 1 e 4 ad art. 62), giacché non ha alcun potere di esame del credito posto in esecuzione (Schuler/Rohn/Marugg, op. cit. loc. cit.; Walther, op. cit.,

n. 27 ad art. 32), neppure in caso di opposizione, e la procedura esecutiva stessa non garantisce il diritto di essere sentito dell'escusso (su tale esigenza di contraddittorio: Kropholler / von Hein , *Europäisches Zivilprozessrecht* , 9 a ed. 2011, n. 9 ad art. 32 vEUGVO), se non in una procedura separata (di eliminazione dell'opposizione giusta gli art. 79 segg. LEF) davanti a un'altra autorità di tipo giudiziario (ciò che sfugge a Domej , op. cit., n. 8 ad art. 62). Andrebbe semmai considerata una "decisione" giusta l'art. 32 CLug la decisione del giudice del rigetto dell'opposizione, ciò che il Tribunale federale ha però indirettamente escluso, giudicando che anche la decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione è una causa "in materia di esecuzione delle decisioni" nel senso (oggi) dell'art. 22 n. 5 CLug (DTF 136 III 566 consid. 3.3, confermata nella sentenza 5A_213/2013 del 7 ottobre 2013 consid. 3). Vale a maiore minus per il precetto esecutivo (Walther , op. cit., n. 27 ad art. 32; Staehelin , op. cit., n. 98 ad art. 47).

E. 2.3.2

Contrariamente a quanto crede il ricorrente, nulla può essere dedotto a favore della sua tesi dall'esistenza di un ricorso all'autorità (giudiziaria) di vigilanza contro il provvedimento dell'ufficio di esecuzione (art. 17 LEF), siccome neppure all'autorità di vigilanza spetta alcun dovere né potere di esame del credito.

E. 2.3.3

Vero è, come rileva il ricorrente, che per essere riconosciuta o dichiarata esecutiva in un altro Stato parte alla CLug nel senso dell'art. 32, non è necessario che la "decisione" sia passata in giudicato, ma deve perlomeno essere esecutiva (DTF 135 III 670 consid. 3.1.3), ossia essere suscettibile di essere posta in esecuzione anche più volte e all'estero, ciò che non è il caso del precetto esecutivo (sopra consid. 2.1 e 2.1.2).

E. 2.3.4

La menzione del precetto esecutivo ("Zahlungsbefehl") nella versione in lingua tedesca dell'art. 32 CLug ("ordonnance d'exécution" in francese, "ordinanza d'esecuzione" in italiano, "decision of execution" in inglese) non è in sé determinante, perché nulla nei lavori preparatori lascia pensare (Walther , op. cit., n. 26 ad art. 32) né nessuno sostiene – perlomeno il ricorrente non indica riferimenti in merito – che tale menzione sia stata adottata con riferimento al precetto esecutivo del diritto svizzero. Riguarda piuttosto il "Zahlungsbefehl" del diritto tedesco (oggi "Mahnbecheid" : Markus in: Dasser/Oberhammer (a cura di), *Handkommentar LugÜ*, 3ª ed. 2021, n. 172 ad art. 22 CLug) o austriaco (Geimer / Schütze , *Europäisches Zivilverfahrensrecht*, 2 a ed. 2004, n. 30 ad art. 32 vEUGVOO).

E. 2.3.5

Neppure il riferimento alla sentenza 15.2016.18 giova all'insorgente. In quella fattispecie la Camera si era invero limitata a stabilire che la Convenzione di Lugano non vieta l'esecuzione forzata di pretese che non sono state preventivamente accertate con decisione, siccome nella procedura esecutiva svizzera disciplinata dalla LEF una verifica del titolo esecutivo o dell'esistenza del credito invocato dal creditore avviene soltanto se l'escusso interpone opposizione all'esecuzione (citata 15.2016.18, consid. 3.2), sicché, in mancanza di opposizione, il creditore può chiedere il proseguimento dell'esecuzione senza la necessità di far preventivamente accertare la sua pretesa mediante decisione (art. 88 cpv. 1 LEF). Ciò non significa però che il precetto esecutivo non colpito da opposizione costituisca una "decisione" e nemmeno un'"ordinanza o un mandato di esecuzione" nel senso dell'art. 32

CLug.

E. 2.3.6

Non va neppure perso di vista che il precetto esecutivo è un atto puramente esecutivo, che in quanto tale non rientra nella nozione di decisione secondo l'art. 32 CLug (Walther, op. cit., n. 4 ad art. 32 e i rinvii). Non si disconosce che la Convenzione di Lugano distingue la procedura di produzione di titoli esecutivi (ai fori stabiliti negli art. 2 segg.) e quella di "esecuzione delle decisioni" secondo l'art. 22 n. 5. Sebbene la Convenzione non preveda un terzo tipo di procedura, non se ne può dedurre che escluda l'esecuzione forzata di crediti pecuniari nonostante l'assenza di preventiva produzione di un titolo esecutivo emessa da un'autorità con funzione giurisdizionale in materia civile o commerciale (apparentemente contra: Markus, op. cit., n. 169 ad art. 22). La Convenzione non disciplina infatti l'esecuzione forzata in generale, ma la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni emesse da autorità con funzione giurisdizionale, come risulta dal suo titolo stesso e dall'art. 1 n. 1 (sopra consid. 2.1). Orbene, è noto che il diritto esecutivo svizzero fondato sulla LEF ha la caratteristica unica in Europa di permettere l'esecuzione anche senza preventiva produzione di un titolo esecutivo emesso da un'autorità giudiziaria o amministrativa dotata di competenza decisionale (FF 1991 III 4 n. 111). A differenza dell'ingiunzione di diritto tedesco ("Mahnbescheid") o italiano ("decreto ingiuntivo"), che in caso di mancata opposizione è assimilata a un giudizio contumaciale (§ 700 cpv. 1 D-ZPO), rispettivamente a un decreto esecutivo (art. 647 CPCit.), il precetto esecutivo svizzero, seppure non colpito da opposizione, non può mai, in sé, diventare una "decisione" nel senso degli art. 22 n. 5 e 32 CLug, neppure quale "Entscheidungsurrogat" (sotto consid. 2.3.7.3; contra: Markus, op. cit., n. 174 ad art. 22).

E. 2.3.7

Contrariamente a quanto sostiene Markus (op. cit., n. 172 ad art. 22), non si giunge a un'altra conclusione in base alle decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGCE) in re Michel c/ Klomps (n. 166/80 del 16 giugno 1981) e Hengst Import (C-474/93 del 13 luglio 1995).

E. 2.3.7.1

La prima decisione (ai consid. 9 e 10, e nei dispositivi n. 1 e 2) qualifica il "Zahlungsbefehl" (oggi "Mahnbescheid" giusta il § 692 D-ZPO) del diritto tedesco come una "domanda giudiziale" nel senso dell'art. 27 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (che corrisponde sostanzialmente all'art. 34 n. 2 CLug) e l'autorizzazione dell'esecuzione ("Vollstreckungsbefehl", oggi "Vollstreckungsbescheid" secondo il § 699) un provvedimento esecutivo suscettibile di exequatur secondo la procedura del Titolo 2 (corrispondente agli art. 32 segg. CLug). Sotto questo profilo, il precetto esecutivo svizzero potrebbe costituire tutt'al più una "domanda giudiziale", non una "decisione". D'altronde, occorrerebbe che il precetto sia organicamente legato a una procedura volta all'emanazione di una decisione esecutiva. In una decisione del 30 marzo 2023 (C-343/22 del 30 marzo 2023), la CGCE ha stabilito che è da considerare come domanda giudiziale nel senso dell'art. 34 n. 2 CLug l'atto di citazione relativo ad un'azione per riscossione di somme di denaro ai sensi del diritto svizzero e non il precetto esecutivo svizzero emesso in precedenza, ove non sia stata presentata una domanda di eliminazione dell'opposizione interposta contro il precetto, stante l'assenza di unità funzionale tra il

procedimento esecutivo e l'azione. A contrario, sembrerebbe che il precetto esecutivo svizzero sia parificabile a una domanda giudiziale nella procedura volta al rigetto dell'opposizione interposta dall'escusso. Non è dato di capire se vale solo nell'ipotesi di una causa ordinaria nel senso dell'art. 79 LEF (in tal senso: Alexander R. Markus, in *ZZZ* 2023, 424 ad D) o anche in una procedura sommaria a norma dell'art. 82 LEF. La procedura sommaria non è però una procedura di accertamento del credito ("Erkenntnisverfahren", "processo di cognizione"), bensì di accertamento del titolo di rigetto (DTF 148 III 30 consid. 2.2). Si distingue pertanto dalle procedure ordinarie previste nei procedimenti d'ingiunzione (o monitori) del diritto tedesco (§ 690 cpv. 1 n. 5 e 700 cpv. 3) o italiano (art. 645 cpv. 2 CPCit.) in caso di opposizione all'ingiunzione. La questione può tuttavia rimanere indecisa in questa sede, poiché anche nell'ipotesi in cui il precetto esecutivo svizzero fosse da considerare come una domanda giudiziale secondo l'art. 34 n. 2 CLug, non potrebbe allo stesso tempo costituire pure una decisione esecutiva o un suo surrogato.

E. 2.3.7.2

Nella decisione *Hengst Import* (sopra consid. 2.3.7), la CGCE ha invero ritenuto che il decreto ingiuntivo del diritto italiano, unitamente al ricorso introduttivo, dev'essere considerato come una "domanda giudiziale o un atto equivalente" ai sensi dell'art. 27 n. 2 della Convenzione di Bruxelles del 1968. Il decreto costituisce però anche allo stesso tempo una "decisione" nel senso degli art. 22 n. 5 e 32 CLug, ma solo dopo che l'ingiunto ha avuto modo di far valere senza restrizioni i suoi motivi di opposizione (ciò che non è il caso se il decreto, in virtù del l'art. 642 CPCit., è dichiarato immediatamente e provvisoriamente esecutivo con la sua emanazione senza previo contraddittorio: sentenza della CEF 14.2021.62 del 15 ottobre 2021) e che il giudice lo ha formalmente dichiarato esecutivo, che sia in caso di mancata esecuzione o mancata costituzione in giudizio (art. 647 cpv. 1), in pendenza dell'opposizione a determinate condizioni (art. 648 cpv. 1), oppure dopo conciliazione (art. 652), estinzione del processo o reiezione dell'opposizione (art. 653 e 654 CPCit.). Il precetto esecutivo svizzero non sospeso da opposizione non è per contro oggetto di verifica.

E. 2.3.7.3

A prescindere dalle singolarità delle procedure appena menzionate, la differenza decisiva tra il precetto esecutivo svizzero e le ingiunzioni del diritto tedesco e italiano è, ancora una volta, la limitazione del carattere esecutivo in senso stretto del primo all'esecuzione in corso e al territorio nazionale, mentre le ultime due hanno una portata materiale generale nel senso che anche l'ingiunzione cui non è stata validamente fatta opposizione ("Einspruch", "opposizione") ha valenza di una decisione giudiziaria che non può più essere rimessa in discussione. Secondo il § 700 cpv. 1 D-ZPO, il "Vollstreckungsbescheid" equivale a una sentenza contumaciale dichiarata provvisoriamente esecutiva, che diventa definitiva se la parte contumace non vi si oppone entro i termini di legge (§§ 338 e 339 D-ZPO); pure il decreto ingiuntivo italiano cui non è stata fatta tempestiva opposizione vale sentenza di condanna passata in giudicato che, secondo l'art. 2909 CCit., non può più essere rimessa in questione in un altro giudizio tra le stesse parti, loro eredi o aventi causa (cfr. art. 647 CPCit.; tra altre: decisioni della Corte di Cassazione civile, Sez. I, n. 25317 del 25 ottobre 2017, e Sez. III, n. 4799 del 17 maggio 1999). Al precetto esecutivo svizzero non è invece riconosciuta né riconoscibile la qualità di decisione esecutiva, giacché l'escusso può far sospendere o annullare l'esecuzione in ogni tempo mediante l'apposita azione degli art. 85 o 85 a LEF. Ciò vale anche se il precetto esecutivo è fondato su un titolo di rigetto

definitivo giusta l'art. 80 LEF (contra: Markus , n. 182 ad art. 22). A parte il fatto che l'ufficio d'esecuzione non è in grado di determinare qual è il titolo fatto valere dall'escusso (la cui domanda d'esecuzione può limitarsi a indicare la causa del credito posto in esecuzione: art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF), la "decisione" ai sensi dell'art. 22 CLug può solo essere, per l'appunt o, il titolo di rigetto definitivo dell'art. 80 LEF, ossia la "decisione giudiziaria esecutiva" (cpv. 1) o l'atto parificato (cpv. 2) che accerta l'esistenza, l'importo e l'esigibilità del credito posto in esecuzione.

E. 2.3.8

Ne segue che il precetto esecutivo svizzero non può essere riconosciuto o dichiarato esecutivo in un altro Stato parte alla CLug (giusta gli art. 32 segg.), motivo per cui per quell'atto non avrebbe senso compilare l'allegato V della CLug.

E. 2.4

Altrettanto vale per il verbale di pignoramento, trattandosi di un atto puramente esecutivo, allestito per di più in una fase dell'esecuzione che, a differenza di quanto da alcuni sostenuto per il precetto esecutivo (v. Markus , op. cit., n. 180 ad art. 22), non ha carattere preparatorio dell'esecuzione propriamente detta, ossia non contiene alcun elemento di accertamento del credito posto in esecuzione. Il verbale di pignoramento è infatti emesso da un'autorità amministrativa – l'ufficio d'esecuzione – sulla scorta del modulo n. 7 edito dall'Ufficio federale di giustizia, quale Alta vigilanza in materia di LEF, che si limita ad attestare l'esecuzione del pignoramento, elencando gli eventuali beni pignorati e il loro valore di stima, nonché i nomi dei creditori e del debitore, l'ammontare del credito , il giorno e l'ora del pignoramento, come pure, quando ne sia il caso, le pretese dei terzi, ed è sottoscritto dall'ufficiale o il funzionario che vi ha proceduto (art. 112 cpv. 1 LEF). Tutti i dati relativi al credito posto in esecuzione (tranne alcune spese esecutive) sono ripresi tali e quali dal precetto esecutivo o dall'eventuale decisione di rigetto parziale dell'opposizione. Gli effetti del verbale di pignoramento, come quelli del precetto esecutivo, sono limitati all'esecuzione in cui il pignoramento è stato eseguito e a quelle dei creditori che vi partecipano giusta gli art. 110 e 111 LEF, e non si estendono al di là dei confini elvetici in virtù del principio della territorialità dell'esecuzione forzata (sentenza della CEF 15.2024.7 del 15 maggio 2024, consid. 4.2.1). Come per il precetto esecutivo, il verbale di pignoramento non potrebbe pertanto in ogni caso essere riconosciuto o eseguito all'estero, la procedura degli art. 32 segg. CLug non potendo conferire a una decisione altri o maggiori effetti di quelli attribuiti dal diritto interno (sopra consid. 2.2). Alla luce di tali considerazioni, nemmeno il verbale di pignoramento può considerarsi una "decisione" o un'"ordinanza o un mandato di esecuzione" o ai sensi dell'art. 32 CLug.

E. 2.5

Ancorché per altre ragioni, non legate alla competenza materiale o funzionale come pare intendere la motivazione dell'atto impugnato , l'UE ha dunque agito conformemente alla legge laddove si è rifiutato di compilare l'allegato V della Convenzione di Lugano relativamente al verbale di pignoramento, sicché la domanda in via principale si rivela infondata. La natura del verbale di pignoramento esclude d'altronde che questa Camera possa sostituirsi all'Ufficio e compilare direttamente tale documento, a prescindere dal fatto che spetterebbe comunque al giudice o all'autorità competente che ha emesso la decisione rilasciare l'attestazione giusta l'allegato V (art. 54 CLug), non all'autorità di ricorso. Anche la domanda in via subordinata s'avvera così priva di fondamento e il destino

del gravame è dunque segnato.

E. 3

Stante il suo esito, non è necessario notificare all'escussa né il giudizio odierno né il ricorso (art. 9 cpv. 2 LPR).

E. 4

Per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [RS 281.35]). Per questi motivi, pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione all'avv. PA 1 , _____, _____. Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Mendrisio. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

Il cancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.